

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALCAVI e FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1991

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, in tema di incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nel settore bancario

ONOREVOLI SENATORI. — La norma in esame stabilisce la incompatibilità tra il mandato parlamentare e quello di amministratore, sindaco o dirigente di istituto bancario.

A scorrere le discussioni parlamentari dell'epoca in cui la norma venne introdotta nel nostro ordinamento giuridico, non si riesce a cogliere la *ratio* della esclusione se non in base ad una preconcepita concezione ostile nei confronti del sistema bancario in cui vedevasi la immagine del capitalismo, quale era propria di una economia arretrata.

Nessuno osa mettere in discussione ora che la intermediazione del risparmio da parte degli istituti di credito è stata negli ultimi decenni un fattore propulsore di

ricchezza e degli scambi. Ciò non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. La disciplina del risparmio è ora da vedersi alla luce della recente normativa europea e della liberalizzazione degli stabilimenti bancari, in tutta l'Europa.

Da questo angolo visuale la incompatibilità disposta dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n.60, non ha più alcun senso.

La norma, là dove estende la incompatibilità agli istituti di credito cooperativi, eccezion fatta per quelli che si limitino ad operare solo all'interno della sede sociale, appare non solo in contrasto con la evoluzione delle cose, ma anche del nostro sistema, ispirato a favore della cooperazione ed alla tutela del risparmio. La preclu-

sione agli esponenti del sistema bancario di accedere al Parlamento della Repubblica, si risolve nell'impedire che nelle aule parlamentari si abbiano a levare voci a favore dei risparmiatori e degli istituti che intermediano il risparmio.

Trattasi di un impoverimento anche culturale.

La norma pare però anche anticostituzionale perchè essa nega la capacità elettorale passiva ad una numerosa categoria di soggetti (amministratori, sindaci e dirigenti di istituti di credito), discriminandoli rispetto agli amministratori, sindaci e dirigenti delle società industriali, commerciali e assicurative. Questi ultimi sono stati e sono tutt'ora presenti attraverso autorevoli esponenti nelle aule parlamentari.

La più recente evoluzione dei rapporti tra banca ed industria e le stesse discussioni sulla formazione della nuova legge bancaria sottolineano l'esigenza improrogabile di una uguaglianza di trattamento tra esse.

Come andare avanti in questa linea e persistere nell'ostracizzare gli amministratori di istituti di credito e favorire invece quelli di imprese industriali, oggi che gruppi industriali, notoriamente, hanno

assunto il controllo di istituti di credito (come hanno fatto il gruppo Olivetti con il Credito Romagnolo, il gruppo Fiat con l'Ambro-veneto, eccetera).

La incompatibilità non è prevista nè per l'accesso al Parlamento europeo, nè ai Consigli regionali.

La carenza di ogni giustificazione, alla luce della liberalizzazione degli sportelli bancari, è particolarmente evidente a proposito dell'ultima parte dell'articolo 3 che vorrebbe limitare la compatibilità solo agli istituti di credito cooperativi che operino nell'ambito della loro sede (cioè monosportello).

Le banche popolari italiane al 31 dicembre 1989 erano centododici, di cui centonove con più sportelli e solo tre con un solo sportello e le medesime Casse rurali artigiane alla stessa data erano settecentotrenta, di cui trecentosessantaquattro con più sportelli a fronte di trecentosessantasei con un solo sportello. Ciò determina una disparità di trattamento tra esponenti e dirigenti di un istituto di credito cooperativo rispetto ad un altro, premiando quelli che hanno dimensioni inidonee a reggere la nuova disciplina europea e votati a sparire.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953,  
n. 60, è abrogato.